

COMUNE DI NEROLA

(Provincia di Roma)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 09.11.2012)

SOMMARIO

PARAGRAFO I – DISPOSIZIONI GENERALI	1
ART. 1 IL CONSIGLIO COMUNALE.....	1
ART. 2 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	1
ART. 3 SEDE DELLE ADUNANZE.....	1
PARAGRAFO II - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO - CONVOCAZIONE	1
ART. 4 COMPETENZA	1
ART. 5 AVVISO DI CONVOCAZIONE	1
ART. 6 ORDINE DEL GIORNO	2
ART. 7 DEPOSITO DEGLI ATTI	2
ART. 8 NUMERO LEGALE	2
ART. 9 SEDUTA IN PRIMA CONVOCAZIONE	3
ART. 10 SEDUTA IN SECONDA CONVOCAZIONE	3
PARAGRAFO III - SVOLGIMENTO DEI LAVORI	3
ART. 11 PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE	3
ART. 12 REGISTRAZIONI AUDIOVISIVE	4
ART. 13 INIZIO DEI LAVORI E PARTECIPAZIONE AI LAVORI	4
ART. 14 ORDINE DEI LAVORI.....	4
ART. 15 VERIFICA DEL NUMERO LEGALE.....	4
ART. 16 DESIGNAZIONE DEGLI SCRUTATORI	5
ART. 17 DISCUSSIONE	5
ART. 18 MOZIONE D'ORDINE	5
ART. 19 QUESTIONI PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA	5
ART. 20 PRESENTAZIONE DI ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI.....	5
ART. 21 FATTO PERSONALE	6
PARAGRAFO IV - VOTAZIONI.....	6
ART. 22 MODALITÀ GENERALI	6
ART. 23 VOTAZIONE PALESE.....	7
ART. 24 APPELLO NOMINALE	7
ART. 25 VOTAZIONE SEGRETA	7
ART. 26 ESITO DELLA VOTAZIONE	7
ART. 27 VOTAZIONE PER LA NOMINA DI RAPPRESENTANTI	7
PARAGRAFO V - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE	8
ART. 28 COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI.....	8
ART. 29 COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO	8
ART. 30 SCIoglimento DELL' ADUNANZA	8
PARAGRAFO VI - DELIBERAZIONI E VERBALI.....	8
ART. 31 DELIBERAZIONI	8
ART. 32 SEGRETERIA.....	9
ART. 33 VERBALE DELL'ADUNANZA	9
PARAGRAFO VII - CONSIGLIERI COMUNALI: DECADENZA E DIRITTI	9
ART. 34 DECADENZA.....	9
ART. 35 DIRITTO D'INIZIATIVA	10
ART. 36 RICHIESTA DI CONVOCAZIONE.....	10
ART. 37 INTERROGAZIONI	10
ART. 38 INTERPELLANZE	10
ART. 39 MOZIONI.....	10
ART. 40 MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI. DISCUSSIONE CONGIUNTA	11
ART. 41 INFORMAZIONE ED ACCESSO.....	11

PARAGRAFO VIII - GRUPPI CONSILIARI.....	11
ART. 42 COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI.....	11
ART. 43 CAPIGRUPPO	11
ART. 44 PREROGATIVE DEI GRUPPI.....	11
ART. 45 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.....	12
PARAGRAFO IX - COMMISSIONI CONSILIARI	12
ART. 46 COMMISSIONI	12
ART. 47 COMPOSIZIONE	12
ART. 48 FUNZIONI	12
ART. 49 RIUNIONI E VALIDITÀ.....	13
ART. 50 TERMINI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI	13
ART. 51 DURATA	13
PARAGRAFO X - NORME FINALI	13
ART. 52 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	13
ART. 53 ENTRATA IN VIGORE.....	13

PARAGRAFO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è diretta espressione, democraticamente eletta, della comunità di Nerola.
2. Organo del Comune, ne determina l'indirizzo politico, amministrativo, sociale ed economico controllandone l'attuazione.
3. Le sue competenze sono stabilite dall'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000 e dall'articolo 11 dello Statuto.

ART. 2 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Regolamento relativo alla disciplina del Consiglio Comunale è adottato ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto del Comune di Nerola.
2. Esso disciplina altresì il funzionamento delle commissioni consiliari.
3. È adottato, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, dello Statuto, a maggioranza assoluta dei voti.
4. Analoga maggioranza è richiesta per ogni successiva modificazione del Regolamento.
5. L'applicazione delle disposizioni regolamentari è affidata al Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
6. L'interpretazione del presente regolamento è sempre attribuita al Consiglio Comunale, a cui viene sottoposta dal Sindaco, previo parere del segretario generale.

ART. 3 SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze consiliari si svolgono, ordinariamente, presso la sede comunale, in una apposita sala aperta al pubblico.
2. Il Sindaco può disporre, in via eccezionale e per motivi particolari, che l'adunanza del Consiglio si svolga in luogo diverso dalla sede comunale dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.

PARAGRAFO II - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO - CONVOCAZIONE

ART. 4 COMPETENZA

1. Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto la convocazione del Consiglio Comunale è effettuata dal Sindaco cui spetta la presidenza del Consiglio Comunale e alla cui esclusiva responsabilità, competono la determinazione della data dell'adunanza e dell'orario di svolgimento, nonché la compilazione dell'ordine del giorno.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la convocazione e la presidenza del consiglio compete al vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento di entrambi la convocazione compete all'Assessore più anziano per età fra i componenti della Giunta.
3. Quando la convocazione del consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza provvede, previa diffida, il Prefetto.

ART. 5 AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. La convocazione del Consiglio è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo ove si terrà la riunione, nonché l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima.
3. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
4. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
5. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito.

6. Le sessioni straordinarie devono essere convocate almeno tre giorni prima del giorno stabilito.
7. In caso d'urgenza la convocazione deve avvenire almeno 24 ore prima del giorno stabilito.
8. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi, mediante notificazione presso il domicilio eletto da ciascun consigliere almeno cinque giorni prima dell'adunanza nel caso di seduta in sessione ordinaria; tre giorni prima nel caso di seduta in sessione straordinaria; ventiquattro ore prima, in caso d'urgenza.
9. In caso di urgenza possono inoltre essere iscritti all'ordine del giorno di una seduta già convocata argomenti aggiuntivi. La consegna dell'elenco di questi ultimi deve avvenire almeno 24 ore prima dell'adunanza.
10. Copia dell'avviso di convocazione è affissa all'albo pretorio del Comune ed inviata ai responsabili degli uffici e servizi comunali.
11. L'avviso di convocazione è inviato, anche via fax: al revisore dei conti, al Comando dei Carabinieri, al Responsabile del Servizio di Vigilanza.
12. Tutti i Consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio del Comune di Nerola. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi alla detta carica.
13. In mancanza della designazione di cui al precedente comma 2, si provvederà alla notifica della convocazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo o residenza, senza altre particolari formalità.
14. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal Regolamento.
15. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.

ART. 6 ORDINE DEL GIORNO

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio costituisce l'ordine del giorno che deve riportare in maniera concisa, ma tale da consentire una precisa comprensione, ciò che sarà sottoposto all'esame del Consiglio.
2. Gli oggetti, sono ordinati di norma secondo il seguente schema:
 - a) Proposte di deliberazioni;
 - b) Risposte ad interpellanze o interrogazioni;
 - c) Comunicazioni del Sindaco.
3. Quando motivi di urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattarsi può essere variato, su proposta di qualsiasi consigliere, con votazione del Consiglio a maggioranza dei presenti.

ART. 7 DEPOSITO DEGLI ATTI

1. La documentazione relativa agli affari da trattare, ai sensi dell'articolo 12 comma 14 dello Statuto, deve essere messa a disposizione, qualora possibile anche *on line* sul sito web del Comune di Nerola, dei Consiglieri Comunali lo stesso giorno di spedizione degli avvisi di convocazione.
2. Nel caso di urgenza, previsto dal comma 3) del art. 5 del presente Regolamento, e nel caso di integrazione dell'ordine del giorno con nuovi argomenti così come contemplato dal comma 6) dell'art. 11 dello Statuto Comunale, il deposito avviene nello stesso giorno in cui è stata convocata la seduta.
3. La consultazione degli atti da parte dei consiglieri avviene normalmente durante l'orario di apertura degli uffici;
4. Fra gli atti in deposito debbono essere inclusi i pareri obbligatori prescritti per legge riferiti a ciascuna delibera da assumere nella seduta di riferimento.

ART. 8 NUMERO LEGALE

1. Il Consiglio Comunale non può deliberare se non sono presenti almeno quattro componenti del Consiglio Comunale.
2. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo statuto richiedano una presenza qualificata.
3. Ai sensi dell'articolo 12 comma 11 dello Statuto, quando la seduta, trascorsa un'ora dall'ora fissata, non può avere luogo per mancanza del numero legale o questo venga meno durante la seduta stessa, il Presidente o

chi lo sostituisce, o, in mancanza, il segretario comunale, dichiara deserta la seduta.

4. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.
5. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

ART. 9 SEDUTA IN PRIMA CONVOCAZIONE

1. Il Sindaco accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
2. Decorsa un'ora da quella indicata dall'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri prescritti dall'art. 5 comma 1, il Sindaco dichiara deserta l'adunanza, rinviando gli oggetti posti all'ordine del giorno ad una adunanza di seconda convocazione.
3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale è steso un verbale nel quale vengono indicati i nomi degli intervenuti, facendo menzione delle assenze giustificate.

ART. 10 SEDUTA IN SECONDA CONVOCAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 12 comma 12 dello Statuto è seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente che non poté avere luogo per mancanza di numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione che sia stata aggiornata ad altra data.
2. E' condizione di legittimità, per la convocazione della seduta in seconda convocazione, che essa sia stata prevista, nel rispetto dei termini di cui al successivo comma 4, nell' avviso di convocazione di cui all'articolo 5 comma 2 del presente regolamento.
3. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno 1/3 (arrotondato all'intero) più uno dei consiglieri.
4. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di un giorno e non oltre dieci giorni da quella andata deserta.
5. Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum di presenze o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione. Per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione è richiesta la presenza dei Consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione.
6. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda con vocazione, ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida essa viene dichiarata deserta.
7. Ai sensi dell'articolo 12 comma 13 dello Statuto l'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione soggiace alle stesse condizioni di cui al precedente comma e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno di convocazione della seduta.

PARAGRAFO III - SVOLGIMENTO DEI LAVORI

ART. 11 PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Comunale si svolgono, di norma, in forma pubblica. Chiunque può assistere ai lavori, prendendo posto nella parte consiliare riservata al pubblico.
2. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la seduta deve restare in silenzio con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.
3. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico - sociale, il consiglio può essere convocato in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini, con diritto di parola.
4. Il consiglio è convocato in seduta riservata quando, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, si renda necessario tutelare la riservatezza di gruppi o di persone o, ai sensi dell'articolo 12, comma 16 dello Statuto, per l'esigenza di salvaguardia dell'ordine pubblico.
5. La forma riservata dell'adunanza è disposta dal Sindaco, che ne da notizia nell'avviso di convocazione. Ove

nel corso di una seduta pubblica, si configura la condizione di cui al comma 4 il consiglio può deliberare il passaggio alla seduta riservata. Nel caso che nella stessa adunanza si renda necessario lo svolgimento sia della seduta pubblica che della seduta riservata, gli argomenti da trattare in seduta pubblica hanno la precedenza.

6. Durante la seduta riservata può restare in aula, qualora sia disposto dal Presidente del Consiglio Comunale, oltre al segretario generale, il personale addetto alla vigilanza, vincolato al segreto d'ufficio.

ART. 12 REGISTRAZIONI AUDIOVISIVE

1. E' facoltà del presidente del consiglio disporre o autorizzare la ripresa dei lavori con qualsiasi mezzo.
2. Il presidente ha comunque l'obbligo di informare i partecipanti alla seduta della ripresa dei lavori e della successiva diffusione.
3. Se la ripresa viene disposta per meglio organizzare e verbalizzare i lavori medesimi, tutto il materiale della registrazione è ordinato, archiviato e conservato agli atti.
4. I consiglieri comunali hanno diritto di accedere alle registrazioni di cui ai commi precedenti.
5. Il presidente del consiglio quando, nel corso del dibattito, emergono informazioni personali riservate, dispone la sospensione delle riprese al fine anche di evitare la divulgazione di informazioni delicate, nella tutela della riservatezza dei soggetti partecipanti alla seduta e di quelli presenti tra il pubblico.
6. L'esercizio dal parte del presidente della facoltà di cui al comma 1 è subordinata alla approvazione da parte del Consiglio Comunale di apposito regolamento per le videoriprese dei lavori del Consiglio Comunale.

ART. 13 INIZIO DEI LAVORI E PARTECIPAZIONE AI LAVORI

1. I componenti della Giunta comunale in qualità di Assessori esterni, prendono parte alle sedute del Consiglio senza diritto di voto e senza concorrere alla determinazione del quorum necessario per la validità delle sedute e delle deliberazioni.
2. Nel corso della seduta il Sindaco, può invitare a prendere posto in aula, per fornire informazioni e chiarimenti:
 - a) Responsabili degli uffici o dei servizi comunali;
 - b) Amministratori di aziende ed istituzioni dipendenti o di enti o di organismi nei quali il Comune è rappresentato;
 - c) consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi;
 - d) amministratori, rappresentanti o esperti di altri enti o società.

ART. 14 ORDINE DEI LAVORI

1. Il Consiglio Comunale procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione può essere modificato per decisione del Sindaco o su richiesta di uno o più consiglieri, qualora nessuno si opponga. In caso di opposizioni, il Consiglio dirime la questione con votazione a maggioranza dei consiglieri presenti, senza discussione.
2. Un argomento iscritto all'ordine del giorno può essere ritirato o rinviato ad altra seduta, su proposta del Sindaco.
3. Il consiglio non può esaminare o deliberare argomenti non iscritti all'ordine del giorno della seduta, fatte salve le seguenti eccezioni:
 - a) proposte volte a manifestare l'orientamento del consiglio su materie di particolare gravità ed urgenza, senza impegnare il bilancio;
 - b) comunicazioni urgenti del Presidente, concernenti fatti di particolare importanza, dei quali si sia avuta notizia.
4. Gli argomenti eventualmente non esauriti nel corso di un'adunanza sono iscritti con precedenza all'ordine del giorno della seduta successiva.

ART. 15 VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

1. La seduta del consiglio si apre con l'appello nominale dei consiglieri fatto dal Segretario comunale, per accertare l'esistenza del numero legale.

2. Il sindaco, durante la seduta, non è più obbligato a verificare l'esistenza del numero legale, a meno che ciò non sia chiesto da un Consigliere. La verifica del numero legale non può essere richiesta una volta iniziate le operazioni di voto.
3. Se la seduta non è in numero legale, il Sindaco può sospenderla fino ad un massimo di trenta minuti per consentire l'acquisizione del numero legale.

ART. 16 DESIGNAZIONE DEGLI SCRUTATORI

1. All'inizio della seduta, il Sindaco designa tre consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatore.
2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Sindaco nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

ART. 17 DISCUSSIONE

1. L'illustrazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno è effettuata dal Sindaco o dall' Assessore competente per materia o dal Consigliere incaricato.
2. Introdotto l'argomento, per la durata complessiva di trenta minuti, sullo stesso possono intervenire gli Assessori con diritto di replica se e in quanto necessario.
3. Gli interventi di ciascun Consigliere, di norma non potranno eccedere la durata di venti minuti e comunque gli interventi di ciascun gruppo non potranno eccedere la durata di trenta minuti.
4. Nessun consigliere può parlare più di due volte sullo stesso argomento, salva autorizzazione del Sindaco Presidente. A nessuno è permesso di interrompere chi parli, salvo per un richiamo al regolamento da parte del Sindaco. Il discorso deve riguardare unicamente le materie in esame.
5. Gli interventi devono essere svolti in lingua italiana.
6. Quando su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta ed ha replicato il relatore, il Sindaco dichiara chiusa la discussione.
7. Dichiarata chiusa la discussione, un consigliere per ciascun gruppo ha facoltà di esprimere la dichiarazione di voto. I consiglieri dissenzienti rispetto il proprio gruppo possono precisare la loro posizione. Ad ogni dichiarazione è assegnato un tempo massimo di **tre** minuti.

ART. 18 MOZIONE D'ORDINE

1. In qualsiasi fase della trattazione di un argomento, ciascun consigliere può presentare una mozione d'ordine. Il tempo previsto per l'illustrazione della mozione è di cinque minuti.
2. La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale, volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione siano rispettate le norme disposte dalla legge, e dal regolamento consiliare.
3. Il consigliere che chiede la parola per presentare una mozione d'ordine ha diritto di precedenza rispetto agli altri interventi. Sul contenuto della mozione decide il Sindaco, sentito il Segretario Generale.

ART. 19 QUESTIONI PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

1. Prima dell'inizio di una discussione su una proposta di deliberazione o prima della votazione finale ciascun consigliere può proporre una questione pregiudiziale o sospensiva.
2. La questione pregiudiziale consiste nella richiesta motivata che l'argomento non venga discusso o votato.
3. La questione sospensiva consiste nella richiesta motivata che la trattazione dell'argomento sia rinviata ad altra seduta.
4. A seconda del momento in cui è stata presentata, la questione pregiudiziale o sospensiva viene esaminata prima di procedere alla discussione o alla votazione dell'argomento a cui si riferisce. Sul merito della proposta può pronunciarsi, oltre al proponente, un consigliere per ciascun gruppo, entro un limite di tempo di cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.

ART. 20 PRESENTAZIONE DI ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

1. Prima della votazione possono essere presentati, da ciascun consigliere, ordini del giorno ed emendamenti concernenti l'argomento e non richiedenti la procedura di iscrizione all'ordine del giorno.
2. Tali ordini del giorno ed emendamenti debbono essere, di norma, redatti per iscritto, firmati e consegnati al

Sindaco.

3. Gli ordini del giorno e gli emendamenti debbono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il Sindaco pone la questione in votazione. Il Consiglio decide seduta stante, a maggioranza dei presenti.
4. In ogni caso non possono essere votati emendamenti ed ordini del giorno che abbiano valenza amministrativa e/o contabile e comportino quindi la necessità di una ulteriore valutazione sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile.

ART. 21 FATTO PERSONALE

1. Costituiscono fatto personale gli attacchi al comportamento del consigliere, e l'imputazione al medesimo di fatti da lui ritenuti non veri, l'attribuzione di opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale ne precisa i motivi. Il Sindaco decide al riguardo. Se il consigliere persiste dopo la pronuncia negativa del Sindaco decide il consiglio, senza discussione, con voto palese a maggioranza dei presenti. Possono rispondere unicamente i consiglieri chiamati in causa, entro il limite di cinque minuti.

PARAGRAFO IV - VOTAZIONI

ART. 22 MODALITÀ GENERALI

1. L'espressione del voto dei consiglieri è effettuata, di norma, in forma palese.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
3. I consiglieri comunali, ai sensi dell'articolo 12 comma 17 dello Statuto, votano per alzata di mano nelle votazioni palesi e su cartoncino recante il bollo del comune nelle votazioni segrete.
4. Il controllo sulla validità delle operazioni di voto e l'accertamento dei risultati sono effettuati dal Sindaco, assistito dal Segretario Comunale e nel caso di votazione segreta da tre scrutatori dei quali almeno uno appartenente al gruppo di minoranza, da lui designati all'occorrenza.
5. Ogni argomento iscritto all'ordine del giorno comporta distinta votazione; le questioni pregiudiziali o sospensive sono votate prima dell'inizio della discussione o prima del voto sul provvedimento; le proposte di emendamento ammesse sono votate prima dell'atto a cui si riferiscono.
6. Ogni emendamento è illustrato dal presentatore al consiglio comunale, di norma in un tempo non superiore a cinque minuti per ciascun emendamento. Dopo l'eventuale dichiarazione del Sindaco o dell'Assessore competente, può prendere la parola per non più di cinque minuti, un consigliere per gruppo. Quando altri consiglieri dello stesso gruppo intendano dissociarsi, possono chiedere che ne venga dato atto a verbale con interventi di durata non superiore a un minuto.
7. Su ciascun emendamento il presidente fa accertare dal responsabile del servizio o, in assenza, dal segretario comunale se occorra o meno istruttoria tecnico - amministrativa e, nel caso in cui sia necessaria, richiede, ove possibile, l'immediata esplicitazione dei prescritti pareri di cui al comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.
8. Ove sia accertata la non immediata acquisibilità dei pareri tecnico - amministrativi, il presidente rinvia la trattazione della deliberazione all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Quando i necessari elementi di valutazione non risultano acquisibili nel corso della riunione, rinvia la prosecuzione della trattazione dell'argomento alla prima seduta successiva.
9. Ove trattasi di proposta composta di diversi articoli o capitoli o voci, il Consiglio Comunale su proposta anche di un solo consigliere procede alla votazione dei singoli articoli, capitoli o voci. E' sempre ammessa la votazione per parti separate. Qualora si sia proceduto alla votazione per articoli, capitoli o voci separate, la proposta viene successivamente sottoposta a votazione nella sua globalità nel testò approvato per parti.
10. Iniziate le operazioni di voto, nessuno può prendere la parola fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo richiami alle disposizioni del presente regolamento relative alle modalità della votazione in corso.

ART. 23 VOTAZIONE PALESE

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Sindaco pone ai voti il provvedimento invitando ad esprimere la rispettiva posizione, nell'ordine, coloro che sono favorevoli, contrari o che intendano astenersi.
3. Accertato l'esito della votazione con l'ausilio del Segretario Generale, Il Sindaco proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo il suo svolgimento.

ART. 24 APPELLO NOMINALE

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando tale procedura è prescritta dalla legge, prevista dal presente regolamento o in tal caso si è pronunciato il consiglio, su proposta del Sindaco o di almeno tre consiglieri.
2. L'appello è effettuato dal Segretario Generale. I consiglieri rispondono ad alta voce; Il loro voto è annotato a verbale. Il risultato è proclamato dal Sindaco.

ART. 25 VOTAZIONE SEGRETA

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a mezzo di schede. Le modalità di svolgimento garantiscono a ciascun consigliere la segretezza del voto.
2. Nei casi in cui la legge o un eventuale statuto stabiliscano che tra gli eletti debba esservi una rappresentanza della minoranza, i consiglieri votano o una proposta complessiva di nomi che tenga conto di tale criterio di suddivisione, o un numero limitato di nominativi; in quest'ultimo caso sono eletti coloro che, nei rispettivi schieramenti riportano il maggior numero dei voti.
3. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a dichiararlo, in modo che possa risultare dal verbale.
4. A seguito delle votazioni, allo spoglio delle schede ed al computo dei voti provvede il Segretario coadiuvato da tre scrutatori scelti dal Sindaco prima delle operazioni di voto. In caso di irregolarità, o quando il numero dei voti valido risulti diverso da quello dei votanti, il Sindaco annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione. Il risultato del voto e i nominativi degli eletti sono comunicati al consiglio dal Sindaco.

ART. 26 ESITO DELLA VOTAZIONE

1. Eccettuati i casi, previsti dalla legge o dall'eventuale statuto, per i quali è prevista una maggioranza qualificata, ogni deliberazione del Consiglio Comunale è approvata quando ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, ai sensi dell'articolo 12 comma 18 dello Statuto.
2. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude il rinnovo del voto nella stessa seduta.
4. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata alla seconda votazione, non può essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione, può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

ART. 27 VOTAZIONE PER LA NOMINA DI RAPPRESENTANTI

1. Ai sensi dell'articolo 12 comma 19 dello Statuto nel caso di nomine e designazioni di cui all'articolo 42 secondo comma lettera m) del Testo Unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica, in deroga al disposto di cui all'articolo 12 comma 18 dello Statuto, il principio della maggioranza relativa.
2. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di che trattasi hanno riportato il maggior numero di voti.

PARAGRAFO V - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 28 COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco.
2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati. Se intendono prendere la parola ne fanno richiesta al Sindaco. Ottenutala, parlano dal loro posto, rivolti al Sindaco ed al consiglio.
3. Non sono consentiti dialoghi tra consiglieri. Solo al Sindaco è permesso interrompere chi sta parlando e solo per richiamarlo al rispetto del regolamento.
4. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. Non è consentito a chi parla divagare, trattare argomenti estranei all'ordine del giorno o parlare in nome di consiglieri assenti. Ove ciò si verifici, il Sindaco richiama all'ordine il consigliere e, se questi persiste, gli inibisce la prosecuzione dell'intervento.
5. Se un consigliere turba l'ordine dei lavori, assume atteggiamenti non decorosi o lede le norme di comportamento stabilite dal presente articolo, il Sindaco lo richiama all'ordine. Dopo un secondo richiamo rimasto senza esito, il Sindaco interdirla parola al consigliere fino al termine della discussione.

ART. 29 COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che assiste alle adunanze consiliari deve restare nella parte dell'aula ad esso riservata, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentito alcun atteggiamento che possa interferire nei lavori del Consiglio o che possa arrecare turbativa alla libera manifestazione della volontà dei consiglieri:
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nell'aula consiliare spettano al Sindaco, che li esercita avvalendosi dell'opera della polizia municipale.
4. Quando una o più persone che assistono alla seduta arrecano turbamento ai lavori consiliari o molestie al pubblico presente, il Sindaco dopo averle diffidate verbalmente ne ordina l'allontanamento dall'aula.
5. Permanendo turbative o problemi di ordine, il Presidente ha la facoltà di sospendere e sciogliere, in qualsiasi momento la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale.
6. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti può ordinare alla polizia municipale di allontanare dalla sala la persona o le persone responsabili del disordine. Il Presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico sospendendo la seduta i lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.
7. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso, per tutta la durata **dell'adunanza**.
8. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente.

ART. 30 SCIOGLIMENTO DELL' ADUNANZA

1. Quando nella sala consiliare, nonostante i richiami ed i provvedimenti del Sindaco, si verificano disordini tali da impedire il corretto e sereno svolgimento dell'adunanza, il Sindaco dichiara sospesa la riunione.
2. Se alla ripresa dei lavori i disordini proseguono, il Sindaco, sentito il parere dei capigruppo, dichiara definitivamente sciolta l'adunanza, avvertendo i consiglieri che saranno riconvocati per completare l'esame degli argomenti residui.

PARAGRAFO VI - DELIBERAZIONI E VERBALI

ART. 31 DELIBERAZIONI

1. La volontà del consiglio in ordine agli argomenti sottoposti al suo esame si manifesta sotto forma di deliberazioni, atti formali che concretizzano l'esercizio della potestà amministrativa conferita all'organo. Il voto sulle mozioni da origine a risoluzioni ed ordini del giorno.
2. L'istruttoria delle proposte di deliberazione è affidata al Responsabile preposto.

3. Lo schema delle proposte di deliberazione, depositato nei termini stabiliti ed illustrato dal relatore, viene dato per letto all'atto della votazione, a meno che

ART. 35 DIRITTO D'INIZIATIVA

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su tutte le materie di competenza del Consiglio Comunale.
2. Con le modalità stabilite dal presente regolamento i consiglieri possono in particolare:
 - a) richiedere la convocazione del consiglio;
 - b) modificare le proposte sottoposte all'esame del consiglio;
 - c) presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - d) presentare la mozione di sfiducia;
 - e) accedere agli atti, alle informazioni ed ai documenti inerenti lo svolgimento del loro mandato.

ART. 36 RICHIESTA DI CONVOCAZIONE

1. Su richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri, il Sindaco è tenuto a riunire il consiglio entro un termine di venti giorni, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.
2. La richiesta, indirizzata al Sindaco in forma scritta, è presentata al protocollo del Comune. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data dell'avvenuta registrazione a protocollo.

ART. 37 INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda fatta per sapere: Se una determinata circostanza sia vera; Se alcuna informazione su tale fatto sia pervenuta al Sindaco o alla Giunta; se tale informazione sia esatta; se la Giunta o il Sindaco intendano comunicare al consiglio determinati documenti o abbiano preso o intendano prendere alcuna risoluzione su determinati problemi; o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività
2. I consiglieri devono specificare nell'interrogazione se intendano ricevere anche risposta scritta, oppure orale. In mancanza di specificazione, si intende scritta.
3. Nel caso di risposta orale, l'interrogazione deve essere presentata per iscritto per l'inserimento nell'Ordine del Giorno dei lavori del Consiglio.
4. A tali interrogazioni risponde verbalmente il Sindaco o l'Assessore preposto all'argomento, entro trenta giorni e/o se possibile alla prima seduta utile del Consiglio dopo la presentazione.
5. La risposta ad una interrogazione non può eccedere la durata di dieci minuti.
6. Il consigliere interrogante può replicare per dichiarare se sia soddisfatto o meno; l'intervento di replica non può eccedere la durata di cinque minuti.
7. Gli altri consiglieri non possono intervenire sull'argomento oggetto della risposta all'interrogazione e sulla replica dell'interrogante.

ART. 38 INTERPELLANZE

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco, per iscritto circa i motivi e gli intendimenti dell'azione della Giunta su questioni che riguardano determinati aspetti delle competenze politico - amministrative della Giunta stessa.
2. Alle interpellanze risponde il Sindaco o l'Assessore preposto all'argomento, entro trenta giorni e/o se possibile alla prima seduta utile del Consiglio dopo la presentazione.
3. Uno dei firmatari ha facoltà di intervento per illustrare l'interpellanza.
4. I consiglieri possono intervenire sull'argomento; uno dei firmatari può replicare; dopo la replica il Sindaco o l'Assessore possono prendere la parola per l'intervento conclusivo.
5. Ciascun intervento non può eccedere la durata di dieci minuti.
6. Il Sindaco può a sua discrezione disporre che distinte interpellanze che abbiano ad oggetto argomenti connessi o identici siano svolte contemporaneamente.

ART. 39 MOZIONI

1. La mozione è un atto di indirizzo deliberato dal Consiglio Comunale per impegnare il Sindaco e la Giunta al compimento di atti o all'adozione di iniziative di propria competenza.
2. La mozione è presentata in forma scritta da almeno due consiglieri o da un gruppo consiliare ed è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio per la prima seduta utile e comunque non oltre venti giorni dalla data

della presentazione, compatibilmente con il periodo feriale del Consiglio.

3. Al termine del dibattito, in ogni caso, la mozione viene sottoposta a votazione.
4. La mozione può essere in qualsiasi momento ritirata.

ART. 40 MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI. DISCUSSIONE CONGIUNTA

1. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione.

ART. 41 INFORMAZIONE ED ACCESSO

1. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dagli Enti ed eventuali aziende dipendenti, le informazioni e la documentazione in loro possesso.
2. I consiglieri hanno diritto ad ottenere copie di atti, documentazioni e informazioni utili all'espletamento del mandato.
3. Le prerogative di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate al solo scopo dell'espletamento del mandato di consigliere.
4. In ordine alle informazioni, documenti ed atti ottenuti, tutti i consiglieri sono tenuti al segreto nei casi espressamente previsti dalla legge, alla riservatezza ed al divieto di divulgazione nei casi previsti dalle norme vigenti.
5. L'esercizio dei diritti di cui ai commi 1 e 2 è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti tramite l'ufficio Relazioni con il pubblico, l'ufficio del Segretario o il settore preposto all'argomento.
6. Le prerogative, i compiti, le dimissioni, le surrogazioni e la supplenza dei consiglieri comunali è disciplinata dal Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti locali approvato con il D.lgs. 267/2000 e dagli articoli 14, 15 e 16 dello Statuto del Comune di Nerola.

PARAGRAFO VIII - GRUPPI CONSILIARI

ART. 42 COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri eletti nella medesima lista, formano di regola un Gruppo Consiliare. Ciascun Gruppo Consiliare può essere formato anche da un solo consigliere. E' consentita la formazione di un gruppo consiliare, anche in presenza di un solo consigliere, purché unico eletto di una lista. I consiglieri di più liste possono dare vita ad un unico gruppo consiliare (gruppo misto).
2. L'adesione ad un gruppo consiliare è riservata alla libera scelta di ciascun Consigliere, ed è suscettibile di modifica nel corso del mandato.
3. I gruppi consiliari comunicano per iscritto al Sindaco, entro dieci giorni dall'insediamento del consiglio o dalla loro formazione, i nominativi dei componenti.
4. I consiglieri che intendano cessare di far parte di un gruppo consiliare, ne danno comunicazione scritta al Sindaco, indicando se intendano associarsi ad un gruppo consiliare già costituito, ovvero dare vita ad un nuovo gruppo, ma in questo caso dovranno utilizzare una denominazione diversa da quella di provenienza.

ART. 43 CAPIGRUPPO

1. I gruppi consiliari provvedono, entro dieci giorni dalla loro formazione, alla comunicazione al Sindaco dell'avvenuta nomina del capogruppo. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere più anziano in età.

ART. 44 PREROGATIVE DEI GRUPPI

1. Ai gruppi consiliari è consentito accedere alle attrezzature in possesso del Comune, qualora ravvisino la necessità di accedere a documentazioni utili a consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni.

2. Ai gruppi consiliari è assicurata la disponibilità di un locale, nel palazzo comunale, ove potersi riunire qualora ravvisino la necessità di doverlo fare.
3. E' assicurata altresì la massima pubblicità alle attività istituzionali dei gruppi consiliari in appositi spazi riservati alle comunicazioni del Comune di Nerola.

ART. 45 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La conferenza dei capigruppo è costituita dal Sindaco e dai capigruppo nominati dai Rispettivi gruppi consiliari. I capigruppo assenti o impediti possono essere sostituiti da un altro consigliere, anche se indicato informalmente
2. E' convocata e presieduta dal Sindaco o suo delegato o quando ne faccia richiesta un capogruppo. Può riunirsi, anche in modo informale, sia preliminarmente alle adunanze consiliari, sia nel corso delle medesime, ove il Sindaco ne ravvisi la necessità.
3. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei consiglieri rappresentati.
4. Il Sindaco può sottoporre all'esame della conferenza, questioni di particolare interesse amministrativo o di carattere politico - istituzionale.

PARAGRAFO IX - COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 46 COMMISSIONI

1. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 dello Statuto del Comune di Nerola, il Consiglio Comunale può istituire con apposita deliberazione, commissioni permanenti o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.
2. Le commissioni di cui al precedente comma sono composte soltanto da consiglieri comunali, con criterio proporzionale, ai sensi dell'articolo 13 comma 2 dello Statuto. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ad un consigliere di minoranza.
3. La deliberazione di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio comunale.

ART. 47 COMPOSIZIONE

1. I componenti delle commissioni sono nominati dai capigruppo.
2. La composizione di dette commissioni è improntata al rispetto di criteri di proporzionalità rispetto alla rappresentanza, assicurando, comunque, la presenza delle minoranze. Il numero dei membri ed i criteri di assegnazione dei membri sono stabiliti con la deliberazione del Consiglio Comunale all'istituzione di ciascuna commissione.
3. Pur senza prendere parte ad eventuali votazioni, il Sindaco o l'Assessore delegato, gli Assessori, tutti i Consiglieri Comunali possono partecipare alle sedute delle commissioni.
4. Ciascuna commissione al suo interno minerà un Presidente ed un Vice Presidente.
5. Il Presidente presiede la Commissione, assicura il buon andamento dei lavori, predispone l'ordine del giorno e la relativa documentazione inviandola ai componenti la commissione, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, da la parola, modera la discussione, stabilisce l'ordine delle votazioni, controlla e proclama i risultati, fa osservare il regolamento.
6. In caso di impedimento del Presidente i compiti di cui al precedente comma sono svolti dal Vice Presidente.

ART. 48 FUNZIONI

1. Le Commissioni Consiliari permanenti, quali organismi interni del Consiglio Comunale, hanno funzioni consultive relative ad atti deliberativi di competenza del Consiglio.
2. Le stesse possono inoltre esprimere pareri su indirizzi ed orientamenti da sottoporre al Consiglio Comunale qualora siano richieste nell'esercizio di tali funzioni dal Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale o da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.
3. Gli uffici sono tenuti a mettere a disposizione delle Commissioni permanenti ogni atto e documento che

supporta la materia di competenza delle Commissioni.

4. Ciascun membro della commissione può proporre alla discussione della stessa argomenti rientranti nelle funzioni descritte nei commi 1 e 2 del presente articolo.

ART. 49 RIUNIONI E VALIDITÀ

1. Le sedute si tengono di regola presso la residenza municipale, nel giorno e nell'ora fissata, con apposito invito dal Presidente di ciascuna Commissione.
2. La convocazione dovrà essere recapitata a ciascun componente almeno tre giorni antecedenti la data fissata per la riunione.
3. La seduta si intende valida a tutti gli effetti se ad essa intervengono almeno la metà più uno dei componenti.
4. Le Commissioni possono prevedere sedute allargate allo scopo di permettere audizioni di organismi, rappresentanti di Enti, associazioni, organizzazioni, curatori di interessi diffusi costituiti in associazionismo, comitati e singoli rappresentanti su questioni specifiche dell'area politica di competenza e di interesse collettivo.

ART. 50 TERMINI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1. Relativamente alle materie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 42 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, fatte salve le modifiche regolamentari rese obbligatorie da modificazioni legislative e dalla normativa di specifici regolamenti comunali, il Sindaco può trasmettere al Presidente della Commissione interessata le proposte di deliberazioni almeno 10 giorni prima della discussione in Consiglio Comunale qualora non ritenga di dover sottoporre direttamente tali proposte alla discussione e all'approvazione del Consiglio Comunale.
2. La commissione, qualora venga richiesto ai sensi del precedente comma, esprime un parere sulle proposte entro 3 giorni dal loro ricevimento.
3. Nel caso in cui la Commissione non evada la richiesta entro i termini sopra indicati la proposta, può essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

ART. 51 DURATA

1. Le Commissioni Consiliari permanenti durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Comunale che le ha nominate. Durante il corso del mandato può, comunque procedersi a surroga per causa di dimissioni volontarie, o a sostituzione dei componenti sulla base di motivata comunicazione da parte del capogruppo consiliare di riferimento.
2. Il componente che si assenta senza giustificato motivo a più di tre riunioni consecutive cessa dalla carica.

PARAGRAFO X - NORME FINALI

ART. 52 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è approvato da Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
2. La stessa procedura è applicata per apportare al regolamento modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive, nonché per deliberarne l'abrogazione parziale o totale. La proposta di abrogazione totale del regolamento deve essere accompagnata dalla proposta di approvazione di un nuovo regolamento sostitutivo.

ART. 53 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* della deliberazione di approvazione.